II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 1983

relativa a talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca

(83/515/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'evoluzione recente del diritto del mare e l'instaurazione che ne è risultata delle zone economiche marittime di 200 miglia hanno contribuito a modificare il contesto nel quale si svolge l'attività della pesca;

considerando che lo stato precario delle riserve di alcune specie esistenti nelle zone di pesca della Comunità ha indotto il Consiglio a disciplinare la pesca di tali specie e a fissare limiti alle catture autorizzate;

considerando che la flotta peschereccia comunitaria ha dovuto adattarsi alle nuove condizioni dell'attività di pesca; che tale adattamento dev'essere tuttavia continuato;

considerando che è opportuno che la Comunità, nell'interesse sia dei pescatori sia dei consumatori, preservi, per il periodo necessario alla ricostituzione delle riserve minacciate, le capacità di produzione degli Stati membri necessarie per il successivo sfruttamento ottimale delle riserve ricostituite;

considerando che la diversa natura dei problemi socio-strutturali richiede soluzioni differenziate per contribuire al mantenimento di capacità ottimali di produzione per ogni regione interessata e allo sviluppo del mercato; che il migliore effetto può essere raggiunto se, sulla base delle concezioni e di criteri comunitari, gli Stati membri mettono in opera azioni specifiche di adattamento strutturale con propri mezzi legislativi, regolamentari e amministrativi, istituendo un regime di aiuti finanziari;

considerando che il mantenimento delle capacità di produzione necessarie a medio termine può essere favorito da azioni destinate a permettere la riduzione temporanea dell'attività di pesca di battelli la cui redditività non è garantita a causa delle limitazioni di cattura; che occorre accordare aiuti sotto forma di premi forfettari di immobilizzazione ai beneficiari che si impegnano ad immobilizzare le loro navi, nonché alle organizzazioni di produttori riconosciute che definiscono programmi destinati a diminuire l'attività di pesca delle navi appartenenti ai membri delle organizzazioni medesime;

considerando che il mantenimento della capacità di produzione non esclude la necessità di diminuire in maniera permanente la capacità di pesca delle flotte che, per le loro caratteristiche tecniche, sono difficilmente adattabili alle possibilità di cattura prevedibili a medio termine tanto all'interno quanto all'esterno delle zone di

(1) GU n. C 6 del 6. 1. 1978, pag. 120.

pesca degli Stati membri e che tale diminuzione può essere incoraggiata mediante un'indennità di immobilizzazione; che è opportuno subordinare la concessione dell'indennità medesima alla radiazione preliminare dei battelli in questione dal registro dei pescherecci, al fine di escluderli definitivamente dall'esercizio della pesca in tutti gli Stati membri della Comunità;

considerando che, visto l'interesse comunitario che tali azioni rivestono, è opportuno che la Comunità contribuisca al finanziamento delle azioni medesime; che la Comunità stessa deve essere in grado di accertarsi che le disposizioni prese dagli Stati membri per la loro applicazione contribuiscano a realizzarne gli obiettivi; che occorre, a tal fine, prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato permanente delle strutture della pesca;

considerando che la presente azione riveste un aspetto specifico e che pertanto non può essere assimilata alle azioni comuni previste nell'ambito del FEAOG, sezione orientamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Al fine di favorire, nel settore della pesca, l'adattamento delle capacità di produzione delle flotte alle nuove possibilità di cattura, gli Stati membri possono istituire un regime di aiuti finanziari per azioni di *riduzione temporanea o definitiva delle capacità di* produzione, alle condizioni previste dalla presente direttiva.

2. La Comunità partecipa alle spese sostenute dagli Stati membri in applicazione del paragrafo 1, alle condizioni stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 2

Possono beneficiare degli aiuti finanziari di cui all'articolo 1 i produttori, persone fisiche o giuridiche, che gestiscono una o più navi battenti bandiera di uno Stato membro, immatricolate nel territorio della Comunità e le cui caratteristiche sono specificamente definite dalle relative disposizioni della presente direttiva.

Articolo 3

1. Le azioni di riduzione temporanee delle capacità di produzione di cui all'articolo 1 si ottengono mediante operazioni di arresto temporaneo dell'attività delle navi la cui lunghezza, tra perpendicolari, è pari o superiore a 18 metri e la cui entrata in funzione è posteriore al 1° gennaio 1958.

2. Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 1 consistono nella concessione ai beneficiari, da parte degli Stati membri e nell'ambito della decisione di cui all'articolo 7, di un premio giornaliero di fermo. Tale premio è:

— fissato in funzione dei giorni di arresto supplementari rispetto alla media dei giorni di arresto accertata o calcolata forfettariamente per tipo di nave nei tre anni civili precedenti la prima domanda di concessione del premio,

— calcolato sulla base del 12 % al massimo del costo d'acquisto o del valore assicurato della nave in questione per un'attività di pesca media annua di 250 giorni.

3. Il premio è concesso solo:

— per le navi che abbiano esercitato l'attività della pesca o che abbiano sostituito una nave esercitante l'attività di pesca almeno per 120 giorni nell'anno civile che precede la prima richiesta di concessione del premio;

— se i periodi di arresto sono almeno pari a:

 i) 45 giorni all'anno per le navi che costituiscono oggetto dei programmi di arresto di cui all'articolo 4, lettera a),

 ii) 45 giorni consecutivi all'anno per le navi che costituiscono oggetto dell'impegno di cui all'articolo 4, lettera b).

4. La media prevista al paragrafo 2, quando è calcolata forfettariamente per tipo di nave, non può in nessun caso essere inferiore a 115 giorni.

Articolo 4

1. La concessione del premio di fermo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è subordinata:

a) *per le organizzazioni di produttori riconosciute:*

alla fissazione di programmi d'arresto destinati a ridurre l'attività della pesca delle navi appartenenti ai membri delle organizzazioni medesime. I programmi d'arresto devono indicare fra l'altro:

— il nome e le caratteristiche tecniche delle navi interessate,

— il programma d'arresto di ciascuna delle navi medesime,

— il porto od i porti di attracco durante i periodi di arresto temporaneo;

b) *per gli altri beneficiari:*

all'impegno scritto del beneficiario di sospendere l'attività della pesca di una o più navi di sua proprietà per un periodo determinato e di notificare qualsiasi eventuale cambiamento del porto di attracco durante il periodo d'arresto della nave o delle navi interessate.

2. Gli Stati membri possono procedere al pagamento totale o parziale del premio, tenendo conto dei programmi d'arresto o degli impegni contratti, nonché della media di giorni di arresto accertata nel corso dei tre anni civili precedenti, non appena la nave in questione abbia totalizzato un periodo di arresto minimo quale previsto all'articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino. I premi ancora dovuti per arresti effettuati al di là di ogni periodo di 45 giorni sono concessi solo alla fine dell'anno.

Articolo 5

1. Le azioni di riduzione definitiva delle capacità di produzione di cui all'articolo 1, riguardano le navi la cui lunghezza, tra perpendicolari, è pari o superiore a 12 metri. Esse si ottengono mediante

— la loro demolizione,

— il loro trasferimento definitivo in un paese terzo o

— la loro destinazione, nelle acque della Comunità, a fini diversi dalla pesca.

2. Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 1 consistono nella concessione, al proprietario della nave da parte degli Stati membri nel quadro della decisione di cui all'articolo 7 e posteriormente al rilascio del certificato di radiazione della nave dai registri d'immatricolazione dei pescherecci, di un premio di fermo definitivo fissato forfettariamente per tonnellata di stazza lorda.

3. Il premio di fermo definitivo è concesso solo per le navi che sono state impiegate nell'attività della pesca per almeno 100 giorni nell'anno civile che precede la domanda di concessione del premio.

4. Tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le navi per le quali è stato versato un premio di fermo definitivo siano definitivamente escluse dall'esercizio della pesca nelle acque della Comunità.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle navi che hanno beneficiato del premio previsto dal paragrafo 2. Questo elenco sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 6

1. Per ciascuna delle azioni di cui all'articolo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione

— uno schema di previsione dell'azione programmata;

— una stima delle spese annuali previste;

— i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendono adottare per l'applicazione della presente direttiva e

— le disposizioni che possono permettere l'applicazione della presente direttiva e che sono state adottate in data anteriore a quella in cui la direttiva prende effetto.

2. Nel trasmettere alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri indicano le relazioni che esistono fra la misura di cui trattasi e gli obiettivi delle altre misure strutturali esistenti o previste nel settore della pesca.

Articolo 7

1. Dopo aver ricevuto le informazioni previste dall'articolo 6, la Commissione esamina se, in funzione della loro conformità alla presente direttiva e tenendo conto delle altre misure strutturali esistenti o previste per il settore della pesca, le azioni previste soddisfano alle condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità. Nei due mesi successivi alla comunicazione, sarà adottata una decisione in materia secondo la procedura di cui all'articolo 13.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena adottate, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative prese a seguito della decisione di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

La partecipazione finanziaria della Comunità agli aiuti concessi dagli Stati membri alle condizioni previste dalla presente direttiva è subordinata ad una decisione presa conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, sulle disposizioni nazionali in materia.

Articolo 9

1. Alle condizioni fissate nei paragrafi seguenti, le spese degli Stati membri risultanti dalla concessione

degli aiuti di cui all'articolo 1 sono ammissibili per un rimborso comunitario.

2. Sono ammissibili soltanto le spese degli Stati membri risultanti dagli aiuti la cui decisione di concessione interviene in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di presa di effetto della presente direttiva.

3. L'ammissibilità delle spese risultanti dagli aiuti di cui all'articolo 5 è limitata ad un importo di 650 ECU/tsl.

4. Nei limiti degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio, la Comunità rimborsa agli Stati membri il 50 % delle spese ammissibili.

Il costo totale previsto a carico del bilancio delle Comunità è stimato a:

— 44 milioni di ECU per l'aiuto finanziario di cui all'articolo 3,

— 32 milioni di ECU per l'aiuto finanziario di cui all'articolo 5.

5. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 10

1. La domande di rimborso debbono riferirsi alle spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e debbono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1° giugno dell'anno successivo.

2. La Commissione prende una decisione sulle domande medesime in una o più volte, previa consultazione del comitato permanente delle strutture della pesca.

3. La Commissione può concedere anticipi.

4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 3 sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 13.

Articolo 11

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politca agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (2), si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni finanziate ai sensi della presente direttiva.

Articolo 12

Nel settore disciplinato dalla presente direttiva, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano agli aiuti nazionali diversi da quelli previsti dagli articoli 3 e 5.

Articolo 13

1. Nel caso in cui venga fatto riferimento al presente articolo, il comitato permanente delle strutture della pesca, in appresso denominato «comitato», viene investito delle relative questioni dal suo presidente, sia su iniziativa di questi, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta il progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza delle questioni in esame. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di 45 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure di immediata applicazione. Tuttavia, nel caso in cui le misure non siano conformi al parere espresso dal comitato, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in questo caso la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure adottate per il periodo massimo di un mese a decorrere dalla data di detta comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 14

In deroga dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1223/83 (3), l'importo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della presente direttiva è convertito in moneta nazionale

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.
(3) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

ai tassi rappresentativi in vigore il 1° gennaio dell'anno nel corso del quale è concesso il premio di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri che istituiscono il regime di aiuti finanziari di cui all'articolo 1 debbono farlo entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data della notifica della presente direttiva (1).

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

(1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri.